

Estratto da A. ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza, 2007.

Cap. V, § 2 – *L'intervento e la costituzione di parte civile degli enti esponenziali e delle associazioni con finalità di tutela delle donne vittime di violenza sessuale*

Non v'è dubbio che la radicale assenza, nel contesto dei numerosi provvedimenti legislativi via via incidenti sulla materia qui trattanda, di qualsiasi specifica previsione procedurale concernente la costituzione di parte civile nei processi per reati sessuali delle associazioni con finalità di tutela dei diritti della donna (o, comunque, della vittima del reato) (27) sia in larga misura da ricondurre alla profonda ristrutturazione che ha interessato, nel codice di procedura penale del 1988, la più generale tematica concernente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nonché le distinte forme di partecipazione ad esso di organismi collettivi con scopo statutario di tutela di interessi superindividuali lesi dal reato (28).

In tale ottica, la netta e precisa demarcazione concettuale, e di conseguenza operativa, realizzata tra la posizione della parte civile, da un lato, e quella degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, dall'altro lato, avrebbe infatti dovuto utilmente scongiurare il riproporsi delle discordanti soluzioni interpretative cui erano pervenute, vigente il codice Rocco, in specie a far data dalla fine degli anni '70, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità in ordine all'ingresso nel processo penale degli enti esponenziali di interessi diffusi (29).

Diversamente, un tale risultato pratico non sembra esser stato proficuamente raggiunto, dal momento che, ancora oggi, pare possa registrarsi nelle esperienze applicative una certa «perdurante tendenza a forzare i confini che l'ordinamento assegna alla figura della parte civile» (30), cui del resto corrisponde specularmente uno scarso impiego del meccanismo processuale dell'intervento in giudizio di cui all'art. 91 c.p.p.

Senza ripercorrere le lunghe ed alterne vicende che hanno caratterizzato l'evoluzione di tale complessa tematica, giova peraltro quanto meno ricordare come la vivace disputa dottrinale (31) e giurisprudenziale insorta al riguardo prendesse origine dalla necessità, avvertita in misura proporzionalmente crescente con la progressiva attenzione rivolta verso la dimensione superindividuale delle conseguenze lesive di talune condotte criminose, segnatamente non circoscritte alla sfera dell'offeso, o nelle quali, addirittura, l'offeso non risultava individuabile *uti singulus*, di una tutela diretta nella sede processuale penale di tutta una serie di interessi collettivi e diffusi (32), dotati di indubbia rilevanza costituzionale, e necessitanti dunque di una ben più pregnante protezione rispetto a quella ottenibile sul versante meramente civilistico o amministrativo (33).

In tale prospettiva, in assenza di altri “binari” positivamente tracciati dal codice di rito del 1930 per la partecipazione al processo penale di tali enti, la giurisprudenza di merito si era prevalentemente orientata nel senso di ritenerne legittima la costituzione di parte civile, operando, a tal fine, una rilevante forzatura delle condizioni prescritte dall’art. 22 di quel codice per l’esercizio dell’azione risarcitoria (34).

Venne così inizialmente ammessa la costituzione di parte civile di sindacati ed associazioni ambientaliste nei processi penali in materia di lavoro e di reati ambientali (35); per poi ulteriormente assecondarsi analogo tendenza anche con riferimento ad altri interessi man mano emergenti nelle istanze partecipative della collettività (36), tra i quali, per quanto in questa sede più specificamente rileva, quelli di cui si proclamavano titolari le associazioni femministe nei processi per violenza carnale (37). **Il potere giudiziario divenne per tal via il principale interlocutore istituzionale delle formazioni collettive portatrici delle nuove istanze sociali, alle quali, quasi per sopperire alla mancanza di altre risposte da parte delle restanti istituzioni statuali, fu offerto l’ingresso nel processo penale (38), utilizzandosi, a tal uopo, abusivamente il labile “spiraglio” (39) della costituzione di parte civile, anche a fronte di domande di partecipazione al processo cui, per vero, risultava spesso totalmente estraneo qualsiasi intendimento risarcitorio (40).**

V’è peraltro da rilevare che le più o meno artificiose alchimie interpretative elaborate dalla giurisprudenza di merito per aprire le porte del processo penale alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, attraverso le strette “maglie” della costituzione di parte civile, raramente resistettero al vaglio di legittimità della Cassazione, incline in modo pressoché uniforme a non tollerare siffatte manipolazioni delle rigide condizioni normative prescritte per la legittimazione all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Questa, infatti, era da ritenersi ancorata, *ex art* 22 c.p.p. 1930, anzitutto al riconoscimento dell’ente come persona giuridica (41); ulteriormente, alla natura patrimoniale della pretesa risarcitoria vantata dall’ente esponenziale, non risultando configurabile in capo agli organismi collettivi alcuna specie di danno extra-patrimoniale (42). Ed infine, alla circostanza che il danno fosse conseguenza “immediata e diretta” del reato e che andasse a ledere una posizione soggettiva avente la consistenza di un diritto soggettivo di pertinenza esclusiva dell’ente. Si riteneva, peraltro, che tale lesione dovesse coincidere, in linea di principio, con l’offesa all’oggetto giuridico del reato, permanendo ancora, dal punto vista concettuale, parecchie ambiguità interpretative in ordine alla distinzione tra le figure soggettive della persona offesa dal reato e del danneggiato (43).

Ai reiterati tentativi di superamento di tali ostacoli da parte della giurisprudenza di merito — per lo più condotti, da un lato, attraverso una più elastica interpretazione del presupposto del danno quale

conseguenza immediata e diretta del reato, e, dall'altro lato, attraverso un'operazione di assorbimento dell'interesse collettivo nello scopo dell'ente esponenziale, al fine di far conseguire ad ogni illecito penale lesivo oltre che della sfera individuale del singolo altresì dell'interesse collettivo automaticamente un danno nei confronti dell'ente (44) — corrispose, pertanto, un atteggiamento di formale chiusura della suprema Corte, saldamente imperniato sull'esigenza del rispetto dei presupposti richiesti per la legittimazione al promovimento dell'azione civile in sede penale (45).

In questo affastellato panorama interpretativo, qualche timido segnale di apertura fu mostrato dal legislatore, il quale, presa coscienza dell'«indefettibilità di una tutela giudiziaria degli interessi in esame» nonché della «forzatura del dato normativo concepita dalla prassi» (46), avallò con alcune iniziative legislative settoriali le forti istanze partecipative provenienti dalle associazioni preposte alla tutela di alcuni tra i più significativi interessi diffusi avvertiti a livello sociale come valori dell'intera collettività. In tale ottica, dapprima con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (47) venne formalmente legittimata la possibilità di costituzione di parte civile nei processi per sofisticazioni alimentari delle associazioni dei produttori, dei consumatori nonché, più in generale, di tutte le altre associazioni interessate, indipendentemente dalla prova del danno diretto ed immediato (v. art. 8-*bis*). Poco dopo, con la legge 8 luglio 1986, n. 349 (v. art. 18, comma 5), si consentì espressamente, nei processi per reati ambientali, l'intervento di talune associazioni ambientaliste, in via del tutto indipendente dalla prova di qualsiasi danno (48).

In questo scenario peraltro, numerose furono le proposte di legge volte all'ottenimento di analoghi risultati in altri settori parimenti conflittuali della società civile, rispetto ai quali si avvertiva in eguale misura l'urgenza di introdurre nuove e più congrue forme di partecipazione delle formazioni sociali nel momento, patologico, di avvenuta perpetrazione di lesioni significative a danno degli interessi collettivi di cui le stesse si prefiggevano la salvaguardia.

Possono così del resto agevolmente inquadrarsi alcune iniziative parlamentari dirette in quegli anni, nel più ampio contesto del dibattito inerente la riforma della normativa in materia di violenza sessuale, ad introdurre espressamente nell'ordinamento processuale la possibilità di costituzione di parte civile delle associazioni aventi finalità di tutela dei diritti della donna, nonché, più in generale, di emancipazione della stessa (49).

Va da sé che anche in questo specifico contesto, così come era avvenuto in differenti settori, lo scopo preso di mira non era certamente quello di ottenere uno strumento normativo grazie al quale dar legittimamente corso nel processo a pretese risarcitorie volte a ristorare gli eventuali danni subiti dell'ente in conseguenza del reato (strumento che di fatto già esisteva); dovendo diversamente ricercarsi nella volontà di vedere accordata ad enti e associazioni una precisa "cittadinanza" all'interno del processo, rapportata a ragioni del tutto distinte da quelle di tipo

civilistico-risarcitorio, che consentisse loro di assumere un ruolo di cooperazione col pubblico ministero, «in una sorta di difesa avanzata di interessi sociali fondamentali» (50).

Proprio in quest'ottica, dunque, si mosse il legislatore del codice del 1988, epurando, in primo luogo, l'azione civile dalle indebite contaminazioni che erano state perpetrate dall'interpretazione creativa della giurisprudenza, e creando, ulteriormente, un apposito strumento processuale che, senza intaccare il crisma del monopolio dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, permettesse la partecipazione al processo di quegli enti, rappresentativi di interessi lesi dal reato, che non intendessero far valere pretese di natura risarcitoria (51).

L'intervento *ex art.* 91 c.p.p., pertanto, avrebbe dovuto rappresentare il “canale” ordinario di ingresso nel processo degli enti esponenziali; senza peraltro che da ciò potesse farsi conseguire una perentoria e generale preclusione alla possibilità per gli stessi di costituzione di parte civile, a cui far ricorso residualmente nella sussistenza delle condizioni prescritte per l'esercizio della relativa azione a norma dell'art. 74 c.p.p., e cioè in definitiva quando l'ente subisca un danno, patrimoniale o meno, per la lesione di un proprio interesse che abbia la consistenza di un diritto soggettivo, quale conseguenza immediata e diretta dell'azione delittuosa (52).

Orbene, come si sa, contrariamente a quanto era lecito attendersi sulla scorta del nuovo e ben delineato assetto normativo (53), l'auspicata inversione di rotta rispetto al passato non si è verificata, permanendo nell'elaborazione giurisprudenziale — per vero, anche a causa di alcuni contraddittori interventi normativi orientati in prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella promossa dal codice, per mezzo dei quali infatti si è, ancora una volta, conferita *ex lege* la facoltà di costituzione di parte civile a singoli enti in relazione ai procedimenti per reati lesivi degli interessi statuari degli stessi (54) — posizioni ampiamente discordanti, ora allineate al tradizionale «cedimento dei confini» (55) della costituzione di parte civile, ora, diversamente, rispettose della mutata nomenclatura codicistica e dunque contrarie ad assecondare ulteriormente il «florilegio di pseudo-parti civili» (56).

In via del tutto sommaria, può dirsi che tali oscillazioni giurisprudenziali hanno preso spunto da un differente modo di intendere, in relazione agli enti esponenziali, il concetto di “danno risarcibile” (57). E difatti, le opzioni astrattamente percorribili risultano due, cui conseguono diversi perimetri operativi per l'esercizio dell'azione risarcitoria. Potrebbe per un verso ritenersi **condizione sufficiente per la costituzione di parte civile dell'ente la circostanza che il reato ne abbia aggredito il relativo fine istituzionale, ledendone lo scopo statutario. In tale prospettiva, ogni lesione degli interessi che rientrano negli obiettivi di tutela dell'ente determinerebbe la *legittimatio ad causam*, consentendo all'ente di presenziare al processo in veste di parte civile.**

Secondo una diversa prospettazione, senz'altro maggiormente conforme alle linee portanti del mutato sistema processuale, al contrario, **la mera realizzazione di condotte penalmente illecite contrastanti con gli scopi statutari dell'ente non potrebbe assolutamente supportare la costituzione di parte civile dell'ente, integrando invece uno dei presupposti cui risulta normativamente subordinato l'esercizio del potere di intervento ex art. 91 c.p.p.** (58).

Stando così le cose, non pare vi sia più ragione per avallare certe opinabili ricostruzioni giurisprudenziali, particolarmente restie a scomparire dagli scenari delle applicazioni pratiche (59), inclini ad inferire che ogni violazione di una norma penale provocherebbe un danno non patrimoniale agli enti e alle associazioni costituiti a difesa degli interessi lesi da quel reato, in quanto intaccherebbe il conseguimento dei loro fini istituzionali (60).

V'è poi da osservare, sul versante specifico della materia che in questa sede si sta approfondendo, che dopo le decisioni "permissive" pronunciate nella vigenza del vecchio codice, per vero, la giurisprudenza sembra essersi prevalentemente orientata — anche in ragione della nuova collocazione sistematica dei delitti di violenza sessuale operata con la novella del '96 — verso un'interpretazione più restrittiva dei presupposti per la costituzione di parte civile di enti ed associazioni in questi processi, escludendovi la partecipazione, in veste di parte civile, in particolare, degli enti territoriali, ritenuti certamente rappresentativi degli interessi delle collettività locali, ma non "esponenziali" di quegli interessi specifici tutelati dalla normativa contro la violenza sessuale, e come tali non legittimati a costituirsi parte civile (61).

NOTE

- (27) Al riguardo, occorre rilevare che nella legge 15 febbraio 1996, n. 66 tale tematica risulta soltanto marginalmente sfiorata, nella parte in cui con l'art. 17 il legislatore si è limitato ad "aggiornare" (nell'indicazione dei reati sessuali ivi menzionati) il contenuto dell'art. 36 legge 5 febbraio 1992, n. 104 – relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate –, che già contemplava, nei processi per reati di natura sessuale, la possibilità di «costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare»: cfr. N. GALANTINI, *Sub art. 17 legge 15 febbraio 1996, n. 66*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale* cit., 4^a ed., p. 979.
- (28) Cfr. G. ICHINO, *La parte civile nel processo penale*, Padova, 1989, *passim*.
- (29) Per una ricostruzione degli itinerari giurisprudenziali manifestatisi su tale tematica, cfr. M.G. AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile*, in *Giur. it.*, 1982, II, p. 82 ss.; nonché A. IACOBONI, *Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli interessi superindividuali alla luce di un decennio di giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1982, II, c. 184 ss.
- (30) Così A. MOLARI, *I soggetti*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, 7^a ed., Bologna, 2006, p. 126. In proposito, v. diffusamente A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 838 ss.
- (31) Cfr., per l'orientamento permissivo, tra gli altri, E. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni dei consumatori per la repressione delle frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, p. 531

- ss.; G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989; F. BRICOLA, *Le azioni a tutela di interessi collettivi nel processo penale*, in AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976, p. 103 ss.; E. FORTUNA, *La tutela degli interessi «diffusi» nel processo penale. Profili generali*, in *Giur. merito*, 1979, p. 804 ss. In senso contrario, v. D. GROSSO, *Enti esponenziali ed esercizio dell'azione civile nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1987, III, c. 5 ss.; nonché G. VIDIRI, *Interessi collettivi, sindacato e costituzione di parte civile*, *ivi*, 1985, III, c. 47 ss.
- (32) Sulla relativa differenza, v., per tutti, N. TROCKER, *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur.*, vol. XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.
- (33) Cfr. in particolare P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, p. 102, secondo il quale all'origine del dibattito insorto sul punto v'erano senz'altro le «denunce di inadeguatezza delle istituzioni (...) e della stessa inidoneità dell'ufficio del pubblico ministero, pensato e istituito in ragione del perseguimento di reati tradizionali, a far fronte ad urgenti bisogni sociali».
- (34) Cfr. G. MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi in ambito penale*, in *Cass. pen.*, 1979, p. 1055.
- (35) V., tra le tante, Trib. Torino, 27 aprile 1977, Ghisotti e altro, in *Giur. merito*, 1979, p. 164; Trib. Milano, 8 novembre 1977, Pagani e altro, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 607; Trib. Bologna, 30 giugno 1983, Cavazza e altro, in *Foro it.*, 1984, II, c. 140; e, in diversi contesti procedurali, Trib. Roma, 16 giugno 1980, Cruciali e altro, in *Giur. it.*, 1982, II, p. 36; Trib. Bari, 17 marzo 1982, Muscatiello e altro, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1982, p. 1636.
- (36) Per una cui esemplificativa individuazione, v. A. ALBAMONTE, *Gli interessi collettivi e il processo penale nel contesto della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *Riv. pen.*, 1978, p. 435 ss.
- (37) Di rilievo appaiono al riguardo le decisioni del Pretore di Ancona del 5 settembre 1978 (imp. Di Gregorio ed altro), in *Cass. pen. Massimario*, 1979, p. 1029, che aveva ammesso la costituzione di parte civile dell'U.D.I. e del "Movimento di liberazione della donna" in un processo per il reato di aborto di cui all'art. 19 legge 22 maggio 1978, n. 194; e quella del Tribunale di Trieste del 24 maggio 1979, Aleksic e altri (*ibidem*, p. 1016, con nota di G. LUCCIOLI, *Sulla costituzione di parte civile della associazioni in difesa dei diritti delle donne nei processi per violenza carnale*), che pur ritenendo inammissibile in un processo per violenza carnale la costituzione di parte civile di un'associazione non riconosciuta, costituita successivamente alla realizzazione dell'evento lesivo, e di cui la persona offesa non risultava per di più essere socia ("Collettivo per la salute della donna"), ne aveva nondimeno ammesso la presenza nel processo sulla scorta di un'interpretazione analogica della disciplina sull'intervento adesivo dettata dall'art. 105 c.p.c. Ancora, a tal riguardo, per l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'"Unione Donne Italiane" nel processo penale per violenza privata commessa nei confronti di donne, cfr. Trib. Potenza, 7 luglio 1982, Delfinis e altri, in *Cass. pen. Massimario*, 1983, p. 1240.
- (38) Così egregiamente A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale* cit., p. 843.
- (39) Testualmente N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 1140.
- (40) Cfr. S. COSTA, *Sulla domanda di risarcimento del danno nella misura di una lira*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 471; e, più di recente, G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 236.
- (41) Cfr. criticamente R. FOGLIA, *Sindacato e costituzione di parte civile: ancora in discussione la tutela degli interessi collettivi*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1828 ss.
- (42) V. in particolare E. FORTUNA, *La tutela degli interessi «diffusi» nel processo penale* cit., p. 814.

- (43) Su cui, v. invece nitidamente A. GIARDA, *La persona offesa dal reato* cit., p. 27; nonché M.G. AIMONETTO, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 318 ss.; e in giurisprudenza, Cass., sez. V, 28 gennaio 1983, Bortolotti, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1138.
- (44) Cfr. C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali* cit., p. 23.
- (45) Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. un., 21 aprile 1979, Pelosi e altro, in *Cass. pen.*, 1979, p. 1075; Cass., sez. VI, 27 giugno 1979, Ghisotti e altro, in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, p. 165; Cass., sez. V, 16 maggio 1980, Di Gregorio e altro, in *Foro it.*, 1982, II c. 184; Cass., sez. VI, 27 febbraio 1981, Cortesi e altro, in *Giust. pen.*, 1982, III, c. 146; Cass., sez. VI, 13 maggio 1981, Mattana, *ibidem*, c. 656; Cass., sez. III, 23 febbraio 1982, Sandoni, in *Cass. pen.*, 1984, p. 153; Cass., sez. III, 21 giugno 1982, Polenghi, *ivi*, 1983, p. 1826; Cass., sez. IV, 8 marzo 1986, Bossi, *ivi*, 1986, p. 1599. *Contra*, nel senso di accordare la legittimazione alla costituzione di parte civile anche per il risarcimento del solo danno di natura morale dell'ente, v. Cass., sez. III, 18 gennaio 1984, Canessa, in *Giust. pen.*, 1985, III, c. 224; nonché, ritenendo sufficiente al fine della costituzione lo scopo statutario di tutela di interessi collettivi del tipo di quelli lesi dalla condotta incriminata, Cass., sez. III, 28 aprile 1986, Cavuoti, in *Cass. pen.*, 1988, p. 489.
- (46) Così C. PANSINI, *op. loc. ult. cit.*; nonché P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato* cit., p. 105, per il quale poi a detti fattori v'era senz'altro da aggiungere il notevole «consenso politico acquisito dalle varie associazioni c.d. esponenziali».
- (47) Convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».
- (48) Cfr. P. GUALTIERI, *op. loc. ult. cit.*
- (49) V. l'art. 2 della proposta di legge d'iniziativa popolare del 19 marzo 1980, n. 1551 cit., che prevedeva l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 22 c.p.p. 1930, tramite cui riconoscere alle «associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne» la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per i reati di violenza sessuale. Nella medesima direzione si mosse successivamente l'art. 10 del testo unificato approvato dal Senato il 30 giugno 1988, ove, per vero, la partecipazione al processo delle associazioni con scopi di tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale veniva più correttamente qualificata alla stregua di un potere di intervento, peraltro ricondotto quanto a termini e forme di esercizio alle regole dettate in tema di costituzione di parte civile.
- (50) Così G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale* cit., p. 180. Cfr. sul punto la *Relazione* alla sopra citata p.d.l. n. 1551 del 19 marzo 1980, da cui traspare chiaramente la consapevolezza dell'uso distorto, ma necessitato, dello strumento della costituzione di parte civile, il cui significato – si legge – nei processi per violenza sessuale, «non ha tanto il fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti, quanto di intervenire ove c'è una sproporzione, uno squilibrio da correggere, e non v'è dubbio che la partecipazione di un gruppo accanto alla donna serve per controllare l'operato dei giudici e per non far sentire la donna sola nel processo».
- (51) A completare il quadro, l'art. 212 norme coord. c.p.p. prescrive che quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice. Sul significato di tale previsione cfr. E. DI RELLA, *Sub art. 212*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, *Appendice. Norme di coordinamento e transitorie*, Milano, 1990, p. 44.
- (52) Cfr. G. ICHINO, *Parte civile*, in *Commentario al nuovo codice* cit., vol. I, Milano, 1989, p. 446; P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato* cit., p. 108.
- (53) Cfr. E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale* cit., vol. I cit., p. 533 ss.

- (54) V. diffusamente P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato* cit., p. 107. Analoga tendenza si era parimenti manifestata anche in alcune delle proposte di legge concernenti la riforma dei reati sessuali anteriori alla legge n. 66/1996, ma successive al c.p.p. 1988. In tal senso, v. l'art. 12 della p.d.l. n. 102 del 15 aprile 1994; l'art. 10 della p.d.l. n. 1076 del 1° agosto 1994 e l'art. 12 della p.d.l. n. 1434 dell'11 ottobre 1994 (consultabili in CAMERA DEI DEPUTATI, *Norme contro la violenza sessuale (AA.CC. 102 e abb.)* cit., p. 21 ss.).
- (55) Così C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali* cit., p. 24.
- (56) F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 3ª ed., 1995, p. 266.
- (57) Sul punto, v. l'esautiva analisi di A. DE VITA, *op. ult. cit.*, p. 850 ss.
- (58) Cfr. in tal senso la *Nota illustrativa* all'art. 6 del progetto preliminare delle norme di coordinamento (divenuto poi l'art. 212 nel testo definitivo), in G. CONSO – V. GREVI – G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo II, Padova, 1989, p. 46, dove si osserva che «tutte le norme che consentono la costituzione di parte civile a soggetti ai quali il reato non ha arrecato danno sono in contrasto sia con le direttive, sia con il sistema del nuovo codice e sono state abrogate. In particolare, non potevano restare in vigore le norme di carattere eccezionale che consentono la costituzione di parte civile ad enti o associazioni che si prefiggono la tutela di interessi diffusi, in quanto la nuova normativa regola *ex novo* la fattispecie, consentendo l'intervento nel processo solo ove sussistano determinate condizioni, ed entro limiti ben precisi».
- (59) V. di recente Trib. Milano, Ufficio G.i.p., ord. 27 giugno 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 165, secondo cui «l'immedesimazione dell'ente portatore di interessi diffusi con gli interessi perseguiti e statutariamente enunciati comporta la sua elevazione a titolare di un diritto soggettivo potenzialmente leso dai fatti di reato relativi alla lesione di quell'interesse. L'aver posto l'interesse statutariamente enunciato, sia in astratto che in concreto, tra gli obiettivi della propria azione (ponendo dunque la tutela di questi interessi quale ragion d'essere stessa dell'associazione) configura l'esistenza in capo alla medesima di un diritto soggettivo idoneo a essere leso dalle condotte illecite e quindi idoneo a cagionare all'associazione stessa un danno». Così argomentando il g.i.p. ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del Codacons in relazione a reati connessi con la realizzazione e la gestione di una discarica pubblica. Nello stesso senso, cfr. Trib. Milano, sez. V, ord. 4 giugno 2003, nonché Trib. Milano, Ufficio G.i.p., ord. 10 febbraio 2003 (entrambe in *Foro ambrosiano*, 2003, pp. 166 e 167), secondo cui, in particolare, «è sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale». In proposito, cfr. M. GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 168 ss.
- (60) Criticamente P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato* cit., p. 116.
- (61) In tal senso, v. Cass., sez. II, 4 febbraio 1999, Siliberto e altri cit; analogamente Cass., sez. III, 18 settembre 2001, Romano e altri cit.